

**POLIZZA di Assicurazione
TUTELA LEGALE
del
COMUNE DI CASTELLARANO**

La presente polizza stipulata

tra il

**COMUNE DI CASTELLARANO
C.F./P.IVA: 00718920358**

e la Spett.le Compagnia di Assicurazione

**Durata del contratto: dalle ore 24.00' del 31.12.2015
alle ore 24.00' del 31.12.2018**

Redatto da:
UNION BROKERS S.R.L.
Via Gandhi n° 16 - 42123 Reggio Emilia
Tel.: 0522.290111 Fax.: 0522.284939

TUTELA LEGALE ENTI PUBBLICI

ASSICURATI

1. ENTE
2. AMMINISTRATORI (Sindaco,
Assessori, Consiglieri) n. 19
3. Tutti i responsabili dei settori e/o
servizi e loro
sostituti temporanei facenti funzione n. 3

MASSIMALI

Massimale per vertenza	€ 20.000,00
Massimale aggregato annuo	€ 200.000,00

NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

ART. I DECORRENZA

La garanzia ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio, che dovrà comunque avvenire entro 90 gg. dalla data di perfezionamento della polizza.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

A richiesta del Contraente la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria in misura pari a 2/12 del premio dell'assicurazione.

L'eventuale premio di regolazione dovrà essere corrisposto entro 90 giorni dalla data dell'aggiudicazione.

Qualora detta regolazione dovesse avere un valore negativo per la Società, la somma corrispondente sarà rimborsata all'Amministrazione Comunale.

La garanzia opera altresì con efficacia:

RETROATTIVA PER IMPUTAZIONI PENALI colpose e contravvenzionali per fatti avvenuti entro i 24 mesi antecedenti al perfezionamento del contratto, purché sconosciuti all'Assicurato o per i quali ragionevolmente non sia presumibile seguito giudiziale (Artt. 1892-93 C.C. - Dichiarazioni inesatte e reticenze).

POSTUMA: validità 12 mesi per sinistri insorti nel periodo di assicurazione ma denunciati dopo la risoluzione del contratto, sempreché la copertura assicurativa non abbia subito interruzioni e le quote scadute siano interamente pagate.

INSORGENZA DEL SINISTRO: si intende la prima azione, omissione, presunta violazione di norme di legge o contrattuali anche verbali.

Art. II- LIMITI TERRITORIALI

La garanzia è prestata per eventi verificatisi in Italia, Vaticano, Repubblica di S. Marino.

Art. III - VARIAZIONE DI RISCHIO: AGGRAVAMENTO - DIMINUZIONE

Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente relative alle circostanze che

influiscono sulla valutazione o sull'aggravamento del rischio comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892-3-8 C.C. - Dichiarazioni inesatte e reticenze).

Il Contraente è tenuto a dichiarare le eventuali variazioni di rischio in relazione alle quali la Società adeguerà in aumento e/o diminuzione il premio. In caso di variazione in diminuzione il premio verrà adeguato dalla prima rata successiva alla comunicazione (Art. 1897 C.C. - Diminuzione del rischio).

Art. IV - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio minimo viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi variabili di rischio valutati per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo indicato in polizza. A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società gli elementi variabili di rischio, relativi all'annualità assicurativa trascorsa, pena l'applicazione di proporzionale in base al premio pagato, in caso di sinistro occorso nello stesso periodo. Le differenze passive risultanti dalla regolazione non danno luogo a rimborso del premio anticipato. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate dal

Contraente entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'appendice di regolazione inviata dalla Società. Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, è prevista l'applicazione di proporzionale in base al premio pagato, in caso di sinistro occorso nello stesso periodo.

Art. V - MASSIMALE

La garanzia è prestata illimitatamente per numero di vertenze nell'anno assicurativo con massimo esborso di quanto indicato sul simplo di polizza per controversia. Il massimale è comprensivo delle Spese Legali e Peritali, Informatori, soccombenza, Registrazione atti giudiziari.

Art. VI- DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia di sinistro, come qualsiasi altro atto pervenuto all'Assicurato, deve essere inviata tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dalla data del sinistro o dall'avvenuta conoscenza. È onere del Contraente-Assicurato allegare e trasmettere tutta la documentazione necessaria, unicamente alla Direzione della Società o al Corrispondente prima di conferire incarico al Legale o Perito, salvo casi di comprovata urgenza, pena la perdita del diritto all'indennizzo.

Art. VII GESTIONE DELLE VERTENZE

La trattazione extragiudiziale è di competenza esclusiva della Società che si impegna a svolgere ogni attività idonea per realizzare una bonaria definizione, sia direttamente sia a mezzo Professionisti da essa incaricati, salvo casi di comprovata urgenza, ricorrendo i quali l'Assicurato potrà rivolgersi direttamente al Legale prescelto, richiedendo contestualmente benestare scritto alla Società. Nell'eventualità di esito infruttuoso della trattativa, ed in ogni caso di difesa penale, la Società ratificherà l'incarico al Professionista prescelto dell'Assicurato.

Le vertenze civili, penali ed amministrative promosse da o contro più persone, aventi per oggetto domande, imputazioni, addebiti identici o connessi, si considerano a tutti gli effetti unico sinistro e la garanzia prestata viene ripartita tra gli Assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

L'incarico per promuovere azioni, difendersi in sede penale e resistere in sede civile, proporre appelli ed opposizioni dovrà essere preventivamente concordato e ratificato per iscritto esclusivamente dalla Direzione della Società per ogni grado di giudizio. La garanzia non è operante per vertenze denunciate alla Direzione a definizione avvenuta sia in sede stragiudiziale che in qualunque stato, grado o fase del giudizio, nonché in via transattiva, senza preventiva autorizzazione scritta della Società.

L'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione per la corretta istruzione del fascicolo con particolare riferimento agli atti del giudizio, se pendente, e dovrà conferire i poteri necessari all'espletamento del mandato regolarizzandone la posizione agli effetti legali. Nel caso di proposta transattiva l'Assicurato è tenuto a sottoporre alla Società, per la preventiva ratifica, l'indicazione del capitale e delle spese legali. L'Assicurato non potrà trattare, addivenire a qualsiasi definizione anche transattiva, né corrispondere somme direttamente ai Professionisti incaricati - fatto salvo quanto previsto per le ipotesi nelle quali la Società interviene espressamente a titolo di rimborso - né revocare il mandato conferito o determinarne la dismissione, senza preventiva autorizzazione della Società. Nel caso in cui la sostituzione sia stata ratificata, la Società rimborserà le spese, competenze ed onorari - salvo duplicazione attività - del secondo Legale nominato dall'Assicurato, deducendo gli anticipi e/o pagamenti eventualmente effettuati ad altri Professionisti. All'atto della trasmissione della denuncia, l'Assicurato ha la facoltà d'indicare il nominativo di un unico Legale e/o Perito con studio nel luogo ove ha sede l'Autorità Giudiziaria Competente per la vertenza. In mancanza di tale indicazione la Società provvederà direttamente. Qualora l'Assicurato scelga un Legale e/o Perito con studio in luogo diverso la garanzia non è operante. La Società non è responsabile dell'operato dei Legali e dei Periti ed è impegnata al pagamento delle parcelle per quanto liquidato in sentenza e comunque sino ai massimi previsti dalla tariffa professionale, con esclusione delle spese di domiciliazione, duplicazione attività, trasferta; non rimborsa sanzioni pecuniarie e corrisponde anticipi esclusivamente per vertenze relativamente alle quali è pendente giudizio. E' facoltà della Società richiedere all'Assicurato che il Legale prescelto rediga un preventivo di spesa e che le parcelle siano vistate per congruità dai competenti Consigli dell'Ordine; se le stesse sono confermate integralmente le spese relative alla vidimazione rimarranno a carico della Società. Per giudizi avanti alla Corte di Cassazione è facoltà dell'Assicurato nominare in sostituzione del Legale un altro Professionista abilitato a patrocinare in tale sede.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società sull'interpretazione delle clausole del presente contratto, la decisione verrà demandata all'Autorità Giudiziaria ordinaria, ai sensi dell'art. XI.

Sono escluse le spese di consulenza, nonché quelle di trattazione stragiudiziale se non seguite da azione giudiziale esperita dallo stesso Legale.

DIFESA IN SEDE CIVILE PER VERTENZE EXTRACONTRATTUALI.

Se il Contraente deve rispondere per danni arrecati a terzi o è convenuto in giudizio in sede civile per richieste di risarcimento degli stessi, la Società

interviene per le Spese Legali, Peritali e di Soccombenza esclusivamente ad esaurimento del massimale della polizza di Responsabilità Civile, alla cui operatività è subordinata la presente garanzia, e sempreché la Garante abbia integralmente erogato il massimale assicurato previsto.

L'inosservanza di una o più disposizioni oggetto dell'Art. VII - Gestione delle vertenze - comporta la decadenza dai benefici del contratto.

Art. VIII - RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme recuperate sono di competenza dell'Assicurato. Onorari, Spese Legali e Peritali in genere liquidate in giudizio o consensualmente spettano alla Società che le ha sostenute.

Art. IX - RECESSO DAL CONTRATTO E ANTICIPATA RISOLUZIONE

Le Parti potranno risolvere il contratto con preavviso di 60 giorni dopo ogni denuncia e/o pagamento o rifiuto di indennizzo del sinistro e sino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, con restituzione del premio pagato e non goduto, escluso imposte.

Comunicazione situazione sinistri:

La società s'impegna a fornire, entro 15 giorni dalla richiesta del Contraente/Broker, la situazione analitica in formato excel dei sinistri liquidati, riservati o archiviati senza seguito con indicazione delle seguenti informazioni:

- Data di accadimento del sinistro;
- Dinamica del sinistro;
- Tipo di danni (materiali, corporali,);
- Situazione del sinistro (liquidato, riservato, senza seguito);
- Importo liquidato e riservato.

Art. X - DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata indicata sul frontespizio della presente e cessa automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta, in osservanza alla legislazione vigente in materia di Appalti con Enti Pubblici. Le parti possono altresì rescindere dal Contratto al termine di ogni scadenza annuale con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo lettera raccomandata. E' facoltà delle parti eventualmente prorogare il contratto successivamente alla scadenza naturale indicata, previa richiesta scritta del Contraente con preavviso di almeno 30 gg. a mezzo lettera raccomandata.

La Società si riserva la facoltà di comunicare i tassi di premio per il rinnovo.

Art. XI- COMPETENZA TERRITORIALE

E' competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società, la Corrispondente assegnataria del contratto.

Art. XII- ONERI FISCALI

Sono a carico del Contraente / Assicurato.

Art. XIII - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO ALLA SOCIETA

Lettera raccomandata, telefax, e-mail unicamente alla Direzione della Società o

all'Agenzia/Broker assegnataria del contratto. Nessuna condizione è valida senza la ratifica scritta da parte della Direzione.

Art. XIV - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare in forma scritta alla Società l'esistenza e/o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio, dando altresì avviso dei casi assicurativi a tutti gli Assicuratori, ai sensi dell'art. 1910 C.C. Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio stipulate singolarmente dagli Assicurati, la presente polizza interverrà in secondo rischio.

ART. XV - CLAUSOLA BROKER

Alla Società di Brokeraggio UNION BROKERS S.r.l. - Sede di Reggio Emilia e è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, in qualità di Broker.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

La Società riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e dell'Assicurato.

Per quanto non contemplato si richiamano le norme di Legge.

CONDIZIONI DI POLIZZA

SEDE CIVILE

RECUPERO DANNI SUBITI PER FATTO ILLECITO DI TERZI, compresa la formulazione di Denuncia - Querela, quando vi segua Costituzione di Parte Civile.

DIFESA IN SEDE CIVILE PER VERTENZE EXTRACONTRATTUALI per resistere a pretese risarcitorie di terzi.

Se il Contraente deve rispondere per danni arrecati a terzi o è convenuto in giudizio in sede civile per richieste di risarcimento degli stessi, la Società interviene per le Spese Legali, Peritali e di Soccombenza esclusivamente ad esaurimento del massimale della polizza di Responsabilità Civile, alla cui operatività è subordinata la presente garanzia, sempreché la Garante abbia integralmente erogato il massimale assicurato previsto.

DIFESA IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITÀ AVANTI A TAR, CONSIGLIO DI STATO, CORTE DEI CONTI E ALTRE AUTORITÀ COMPETENTI PER RESPONSABILITÀ

AMMINISTRATIVA, PATRIMONIALE E CONTABILE, compreso le vertenze relative a MATERIA FISCALE E/O TRIBUTARIA, nonché difesa relativamente ad addebiti in via amministrativa per pareri espressi su proposte di delibere e di determinazioni dirigenziali, determinazioni, altri atti e provvedimenti assunti in qualità di Dirigente e/o di Responsabile di Servizi, anche con rappresentanza esterna. Per i fatti di cui sopra la Società rimborserà le spese legali e peritali una volta accertata l'assenza di **dolo e colpa grave degli Assicurati**. Qualora sussista e sia operante la polizza di R.C. la garanzia è prestata come indicato all'art. VII CGP - Difesa in sede Civile.

CIRCOLAZIONE VEICOLI

Recupero danni conseguenti a fatti della circolazione stradale, avvenuti durante lo svolgimento dell'attività di servizio autorizzata dall'Ente in qualità di conducente o trasportato su veicoli o natanti di proprietà dell'Ente o dell'Assicurato stesso. Difesa Penale per reati colposi e contravvenzionali dell'Assicurato quale conducente di veicoli o natanti di proprietà dell'Ente o dell'Assicurato, per sinistri avvenuti durante lo svolgimento dell'attività di servizio autorizzata dall'Ente

Spese Legali dissequestro veicolo - patente a seguito di incidente.

SEDE PENALE

DIFESA PENALE per reati colposi commessi o attribuiti, compreso patteggiamento, nonché contravvenzioni, comminate, sempreché per queste ultime non sia stata accolta l'istanza di oblazione.

DUPLICE DIFESA PENALE per imputazioni colpose. A richiesta dell'Assicurato la Società nominerà un Legale oltre a quello eventualmente già incaricato dalla Compagnia di R.C.

IMPUTAZIONI DOLOSE - rimborso spese, competenze ed onorari del Legale subordinatamente ad archiviazione in istruttoria, o con sentenza definitiva, perché il fatto non sussiste, non costituisce reato, non è previsto dalla Legge come reato, o per non averlo commesso, o in caso di derubricazione del reato a colposo. Esclusi casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. La garanzia comprende altresì, alle condizioni sopraindicate, i casi di imputazione - ai sensi della L. n° 241/1990 - del Responsabile per omissione di atti d'ufficio.

ILLECITI AMMINISTRATIVI - Rimborso spese, competenze, onorari per l'Opposizione all'Autorità Competente in ogni ordine e grado avverso le sanzioni anche pecuniarie comminate, nel caso in cui il ricorso sia accolto anche

parzialmente relativamente a: D. Lgs. 196/2003 Tutela della Privacy - D. Lgs 81/2008 Sicurezza sul Lavoro - D. Lgs 155/1997 Igiene dei prodotti alimentari, e succ. modifiche.

ESCLUSIONI

L'assicurazione è prestata per quanto espressamente indicato nelle Condizioni Generali di Polizza nonché in quelle Particolari, ed è comunque esclusa: Materia contrattuale, Recupero Crediti anche per resistere alle richieste di terzi, circolazione veicoli a motore, salvo quanto espressamente indicato alla voce Circolazione Veicoli, Beni che l'Ente abbia in consegna e detenga a qualsiasi titolo di proprietà di terzi, Controversie tra Soggetti Assicurati, e tra Soggetti Assicurati ed Ente, **Casi di conflitto d'interesse**, Controversie di lavoro, vertenze amministrative o in materia tributaria fiscale contabile e affine, salvo quanto espressamente indicato. Sono comunque escluse le vertenze tra il Contraente e/o gli Assicurati e la Società.

GLOSSARIO GIURIDICO

A! termine che seguono le Parti attribuiscono il significato sotto specificato:

CORRISPONDENTE: Agenzia e/o Broker

CONTRA ENTE: la persona giuridica - soggetto che stipula l'assicurazione. ENTE PUBBLICO

ASSICURATO - BENEFICIARIO: PERSONA FISICA: soggetto il cui interesse è tutelato dall'Assicurazione diverso dal Contraente.

TERZO: qualsiasi soggetto diverso dall'Assicurato e dal Contraente.

SOCIETA': LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro - vertenza.

DANNO EXTRACONTRATTUALE: danno conseguente a fatto illecito, ove non sussista alcun rapporto contrattuale.

TRANSAZIONE: accordo con il quale le Parti definiscono un contenzioso, anche giudiziale.

REATO: violazione di norme penali: Delitto per il quale è prevista la pena della reclusione e/o la multa. Contravvenzione per la quale è prevista la pena dell'arresto e/o l'ammenda. Di natura dolosa: volontariamente commesso (artt.42 e 43 C.P.) - colposa: commesso con negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza leggi e regolamenti.

SPESE DI GIUSTIZIA PENALE (art. 535 C.P.C. 1° co): spese del procedimento, dovute allo Stato.

VERTENZA AMMINISTRATIVA - Procedimenti di responsabilità avanti al TAR, Consiglio di Stato Corte dei Conti ed altre Autorità competenti per responsabilità amministrativa patrimoniale e contabile: giudizi intrapresi dalla Pubblica Amministrazione per danni arrecati alla stessa dai propri dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni.

ILLECITO AMMINISTRATIVO DEPENALIZZATO - fatto che per la legge non costituisce più reato e che si estingue con il pagamento di una somma di denaro alla Pubblica Amministrazione.

INCIDENTE STRADALE: collisione con altri veicoli, ribaltamento, urto contro qualsiasi ostacolo o uscita di strada.